

# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

REGIONE DEL VENETO



PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

U.O.C. SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

<p><b>RUP</b> fase di indizione: geom. Paola Bellini</p> <p><b>Progettazione:</b> Capogruppo : ing. Michele Calderolla</p> <p>Collaboratori: geom. Antonella Altobelli arch. Piera Mastel</p> <p><b>Direzione Lavori:</b> dott. ing. Mauro Curto</p> <p>Direttori Operativi:  geom. Samuel De Bortoli geom. Annapaola De Boni arch. Wilmer De Pizzol geom. Antonella Altobelli arch. Piera Mastel per.ind. Roberto Bertelle dott. Valentino Bogo</p>	<b>CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</b>	
	<p><b>ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UNICO OPERATORE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA N. 1 DOLOMITI</b></p>	
	<b>ANNO: 2027-2029</b>	
	Azienda ULSS N. 1 - Dolomiti Servizi Tecnici e Patrimoniali	Data maggio' 26
<p><i>file: Capitolato Speciale di Appalto</i></p>		

Definizione tecnica ed economica dell'appalto	3
<i>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</i>	3
<b>Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3 - Categoria Prevalente, Categorie Scorporabili e Subappaltabili</b>	<b>4</b>
<b>Art. 4 - Descrizione Sommaria delle Opere – Forma e dimensione – Requisiti impianti</b>	<b>5</b>
<b>Art. 5 - Opere Escluse dall'Accordo Quadro</b>	<b>7</b>
<i>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE, CAUZIONI E GARANZIE</i>	7
<b>Art. 6 - Condizioni dell'Accordo Quadro - Esecuzione dei lavori</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7 - Forma e contenuto dell'Ordine di Lavoro</b>	<b>8</b>
<b>Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto</b>	<b>9</b>
<b>Art. 9 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro</b>	<b>10</b>
<b>Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</b>	<b>11</b>
<b>Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore</b>	<b>11</b>
<b>Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere</b>	<b>11</b>
<b>Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione</b>	<b>12</b>
<b>Art. 14 - Cauzione provvisoria</b>	<b>12</b>
<b>Art. 15 - Cauzione definitiva</b>	<b>12</b>
<b>Art. 16 - Riduzione delle garanzie</b>	<b>13</b>
<b>Art. 17 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore</b>	<b>13</b>
<b>Art. 18 - Spese contrattuali, imposte, tasse</b>	<b>14</b>
<b>Art. 19 - Termine e Modalità di stipula</b>	<b>14</b>
<i>CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE</i>	15
<b>Art. 20 - Consegna ed inizio dei lavori.</b>	<b>15</b>
<b>Art. 21 - Ufficio della Direzione lavori</b>	<b>15</b>
<b>Art. 22 - Durata dell'Accordo Quadro</b>	<b>15</b>
<b>Art. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori</b>	<b>16</b>
<b>Art. 24 - Proroghe</b>	<b>16</b>
<b>Art. 25 - Sospensioni ordinate dalla DL</b>	<b>16</b>
<b>Art. 25 bis -Sospensioni ordinate dal RUP</b>	<b>18</b>
<b>Art. 26 - Penali</b>	<b>18</b>
<b>Art. 27 - Ordine, organizzazione e scadenziario dei lavori</b>	<b>19</b>
<b>Art. 28 - Inderogabilità dei termini di esecuzione</b>	<b>20</b>
<i>CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</i>	21
<b>Art. 29 - Norme di Misurazione e Valutazione</b>	<b>21</b>
<b>Art. 30 - Elenchi prezzi di riferimento</b>	<b>21</b>
<b>Art. 31 - Lavori a misura</b>	<b>22</b>
<b>Art. 32 - Eventuali lavori a corpo</b>	<b>23</b>
<b>Art. 33 - Lavori in economia</b>	<b>23</b>
<b>Art. 34 - Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione</b>	<b>24</b>
<i>CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA</i>	25
<b>Art. 35 - Anticipazione del prezzo</b>	<b>25</b>
<b>Art. 36 - Pagamenti in acconto</b>	<b>25</b>
<b>Art. 37 - Conto finale e Certificato di regolare esecuzione</b>	<b>26</b>
<b>Art. 38 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo</b>	<b>26</b>
<b>Art. 39 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo</b>	<b>27</b>
<b>Art. 40 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali</b>	<b>27</b>
<b>Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti</b>	<b>27</b>

---

<i>CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</i>	27
<b>Art. 42 - Verifica di regolare esecuzione dei lavori</b>	<b>27</b>
<b>Art. 43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi</b>	<b>27</b>
<b>Art. 44 - Riprese video fotografiche</b>	<b>28</b>
<i>CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</i>	28
<b>Art. 45 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza</b>	<b>28</b>
<b>Art. 46 - Norme di sicurezza generali e sicurezza cantiere</b>	<b>29</b>
<b>Art. 47 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)</b>	<b>29</b>
<b>Art. 48 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento</b>	<b>30</b>
<b>Art. 49 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)</b>	<b>30</b>
<b>Art. 50 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</b>	<b>30</b>
<i>CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</i>	31
<b>Art. 51 - Subappalto</b>	<b>31</b>
<b>Art. 52 - Responsabilità in materia di subappalto</b>	<b>31</b>
<b>Art. 53 - Pagamento dei subappaltatori</b>	<b>32</b>
<i>CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</i>	32
<b>Art. 54 - Accordo bonario e transazione</b>	<b>32</b>
<b>Art. 55 - Definizione delle controversie</b>	<b>32</b>
<b>Art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera</b>	<b>32</b>
<b>Art. 57 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)</b>	<b>33</b>
<b>Art. 58 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori</b>	<b>34</b>
<i>CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</i>	35
<b>Art. 59 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione</b>	<b>35</b>
<b>Art. 60 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione</b>	<b>36</b>
<b>Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati</b>	<b>36</b>
<i>CAPO 11. NORME FINALI</i>	36
<b>Art. 62 - Tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<b>36</b>
<b>Art. 63 - Spese contrattuali, imposte, tasse</b>	<b>37</b>
<b>Art. 64 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore</b>	<b>37</b>
<b>Art. 65 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione</b>	<b>39</b>
<b>Art. 66 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati</b>	<b>39</b>
<b>Art. 67 - Terre e rocce da scavo</b>	<b>39</b>
<b>Art. 68 - Custodia del cantiere</b>	<b>39</b>
<b>Art. 69 - Mezzi provvisori</b>	<b>40</b>
<b>Art. 70 - Cartello di cantiere</b>	<b>41</b>
<b>Art. 71 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto</b>	<b>41</b>
<b>Allegato «A»</b>	<b>42</b>
<b>Allegato «B»</b>	<b>48</b>
<b>Allegato «C»</b>	<b>49</b>

---

## Definizione tecnica ed economica dell'appalto

### CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

#### Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni

L'Accordo Quadro, ha per oggetto i Lavori di Manutenzione Edile ed impiantistica elettrica ed idraulica nonché gli Interventi Straordinari per la Sicurezza e l'integrità degli Immobili dell'Azienda ULSS N. 1 Dolomiti o comunque in uso alla AULSS N. 1 Dolomiti sul territorio della Provincia di Belluno.

In particolare comprende l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione, finalizzata anche alla messa in sicurezza e conservazione, riparazione di immobili, stabili ed uffici di proprietà o comunque in uso alla AULSS N. 1 Dolomiti come risultanti dall'elenco **allegato (All."A")**.

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Azienda ULSS possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Impresa aggiudicatrice e varranno come aggiornamento dell'elenco originario. Tutte le disposizioni e le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato varranno sul complesso degli immobili che risultano dall'elenco così aggiornato.

L'Accordo Quadro avrà durata fino al **31/12/2029** e decorre dalla data del verbale di stipula dell'Accordo e comunque l'Accordo Quadro si intende concluso all'esaurimento dell'importo dei lavori. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.

Gli interventi manutentivi commissionabili, (definiti all'art. 3 comma 1 lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) nonché gli interventi di manutenzione riparativa (definiti dall'art 3 comma 1 lett b),c),d) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) sono caratterizzati da lavorazioni ordinarie e ripetitive ma anche di particolare complessità e articolazione progettuale tale da comportare significative interferenze tra i componenti edilizi, strutturali e impiantistici. Per tale motivo il contratto da stipulare per l'affidamento del presente accordo quadro si riferisce ad un determinato arco di tempo e prevede, come oggetto, l'esecuzione di lavorazioni non definite nel loro numero. Le prestazioni da eseguire dipendono dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente. **L'Appaltatore nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti con edifici funzionanti con attività sanitaria ed in piena attività, considerandone i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.** I lavori saranno eseguiti con la presenza dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria, del pubblico che usufruisce dei servizi sanitari, di ogni altra tipologia di utenza che frequenta gli edifici e, eventualmente, di altre ditte che eseguono altri lavori.

L'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi di qualsiasi natura. In ogni caso l'Appaltatore dovrà adottare ogni precauzione volta ad assicurare la sicurezza e salute anche dei lavoratori dipendenti degli uffici, del pubblico, e dell'utenza varia.

Particolare caratteristica del presente accordo quadro è la necessità di dare esecuzione a parte delle opere ordinate con urgenza garantendo, nel contempo, la migliore qualità degli interventi, che, per la loro peculiarità, dovranno essere immediatamente eseguiti. Di tale specifica esigenza l'Appaltatore dovrà tenere conto, sia ai fini della valutazione dell'offerta, sia ai fini della valutazione della propria organizzazione di impresa.

Rientrano e sono compresi nell'oggetto dell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché quelle indicate nella Documentazione Tecnica, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Le gestione del cantiere e i materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche tecniche e prestazionali previste dai Criteri ambientali minimi di cui al DM 05.08.2024 e per quanto di pertinenza al DM 05.08.2024 in particolare per quanto riguarda le specifiche tecniche di base:

- specifiche tecniche dei componenti edilizi;
- specifiche tecniche del cantiere.

I cantieri dovranno rispettare quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si richiamano le norme vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel Codice Civile.

## Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

		A misura
a.1	Importo esecuzione lavori	€ 4.405.000,00
a.2	Oneri per attuazione piani di sicurezza: opere edili	€ 95.000,00
A	IMPORTO TOTALE	€4.500.000,00

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1; il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara verrà applicato sugli elenchi prezzi, senza alcuna deduzione sull'importo lavori posto a base di gara;
- importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2 non soggetti al ribasso ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto di cui al comma 1 del presente articolo è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze manutentive. L'individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto per stabilire i requisiti tecnico-economici delle Imprese concorrenti, nonché le procedure di gara. Mentre l'Impresa rimane vincolata, per effetto della presentazione dell'offerta, ad eseguire i lavori ad essa ordinati, la stazione appaltante non è obbligata ad utilizzare interamente l'importo limite stimato, previsto, e richiederà nell'arco del periodo contrattuale le prestazioni all'Impresa appaltatrice solo in caso di effettiva necessità. Per quanto sopra l'Impresa aggiudicataria non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta anche se la stazione appaltante non utilizzerà integralmente detto importo. Ad eccezione dei lavori in economia, tutte le opere saranno contabilizzate a misura e quindi l'importo effettivo sarà quello risultante dall'applicazione, alle reali quantità di lavoro eseguito, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi Regionale e dell'annesso elenco prezzi integrativo, diminuiti del ribasso d'asta. I lavori che si assegnano ad economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma nella contabilità sono calcolati secondo i prezzi d'elenco diminuiti del ribasso d'asta.

Essendo direttamente condizionato dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso dell'appalto, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti esecutivi – ove necessari – relativi alle opere stesse. Pertanto all'atto dell'ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore quanto indispensabile per consentirgli di redigere la progettazione esecutiva delle opere, ove necessaria nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato.

Fermo restando che l'ordinazione degli interventi avverrà, di volta in volta, in rapporto alle esigenze discrezionalmente valutate dalla Direzione Lavori e, comunque, nei casi limiti della somma di cui sopra, come rideterminata in sede di aggiudicazione in relazione all'applicazione del ribasso proposto dall'aggiudicatario, l'Azienda si riserva, altresì, l'insindacabile facoltà in presenza di constatata impossibilità di far fronte alla copertura della programmata spesa per insufficiente assegnazione delle risorse rispetto ai reali fabbisogni – di ricondurre gli interventi e, quindi, le obbligazioni assunte con l'Appaltatore all'entità dell'effettivo stanziamento reso disponibile sul conto di costo pertinente.

Quanto precede senza che l'Appaltatore possa pretendere il pagamento di somme, a qualsiasi titolo, oltre agli importi contabilizzati per i lavori eseguiti su ordinazione.

E' prevista altresì l'esecuzione di interventi, allo stato non formalmente programmabili in quanto a carattere imprevedibile ed urgente, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere sanitario e di pubblica utilità dovranno avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore, prefestive e festive, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi in maggior misura di quanto previsto nell'elenco prezzi unitari, per le singole lavorazioni, e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## Art. 3 - Categoria Prevalente, Categorie Scorporabili e Subappaltabili

Ai sensi della normativa vigente le categorie di cui si compone l'intervento sono:

*Capitolato Speciale d'appalto – Accordo quadro manutenzione opere edili ed impiantistiche*

CATEGORIA	CONTENUTO		IMPORTO CATEGORIA	TIPOLOGIA CATEGORIA	CLASSIFICA	OBBLIGATORIA
<b>OG1</b>	edifici civili e industriali	<b>GENERALE</b>	<b>2.505.000,00</b>	PREVALENTE	IV	SI
<b>OS3</b>	impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	<b>SPECIALISTICA</b>	144.000,00	SUBAPPALTABILE	I	
<b>OS7</b>	finiture di opere generali di natura edile e tecnica	<b>SPECIALISTICA</b>	1.612.000,00	SUBAPPALTABILE	III bis	si
<b>OS 30</b>	Impianti interni elettrici ...	<b>SPECIALISTICA</b>	144.000,00	SUBAPPALTABILE	I	

Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese quelle relative alle lavorazioni eventualmente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di loro in relazione alle effettive esigenze manutentive.

Per le categorie appartenenti alle categorie OS 30 e OS 3 è necessaria l'iscrizione come da DM 37/08.

L'incidenza della manodopera è specificata nell'elaborato "Quadro Incidenza della Manodopera".

Si precisa che il ribasso d'asta offerto in sede di gara, facendo anche esplicito riferimento al documento Elenco Prezzi, sarà applicato:

- per le prestazioni di manodopera di cui al capitolo RU ex A) alla quota parte di spese generali ed utile di impresa (rispettivamente il 15% ed il 10%);
- per lavori a misura di cui ai capitoli 01 ex E), 04 ex F), 06 ex G), 07 ex H), 08 ex I), 09 ex L), 10 ex M), 11 ex N), 12 ex O) e 13 ex P) integralmente;
- per i materiali a piè d'opera di cui ai capitoli PR-A ex B) e PR-B ex C) e per noli e trasporti di cui al capitolo AT ex D) integralmente il prezzo complessivo risultante dal prezzario aumentato della quota di spese generali ed utile di impresa (rispettivamente il 15% ed il 10%).

#### **Art. 4 - Descrizione Sommaria delle Opere – Forma e dimensione – Requisiti impianti**

L'appalto ha per oggetto come prestazione primaria l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrenti per i lavori di manutenzione edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili dell'Azienda Sanitaria o comunque in uso alla stessa e si compone dei seguenti sotto-servizi:

- opere edili
- opere da pittore
- opere da idraulico
- opera da elettricista

Si precisa che il termine "*manutenzione*" è da intendersi come combinazione di tutte le azioni tecniche specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista. I lavori oggetto d'appalto potranno quindi consistere sia in interventi di manutenzione ordinaria, sia in interventi di manutenzione riparativa, da ritenersi compresi nelle opere di contratto.

Gli interventi più ricorrenti di manutenzione ordinaria e riparativa che consentano di ottenere che l'immobile sia mantenuto al miglior livello di qualità possibile, e che riguardano anche la riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dalla D.L. all'atto esecutivo, possono riassumersi, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, come appresso:

- Riparazione e/o sistemazione di pavimenti smossi e/o fessurati/lesionati di qualsiasi natura e consistenza;
- Sistemazione/riparazione di rivestimento di pareti di qualsiasi tipo, smossi, sbrecciati e lesionati;
- Rifacimento e/o ripresa di intonaci ammalorati per la presenza di umidità ed anche di quelli lesionati o profondamente scalfiti, su paramenti esterni e su pareti interne; l'intervento dovrà essere comprensivo anche degli oneri per eventuale utilizzo di eventuali ponteggi;
- Riparazione di cornicioni, copertine, bordi di balconi, cordoli, muretti, ecc. sbrecciati, distaccati o comunque lesionati, sia in laterizio che in pietra naturale e cemento, compreso, ove non risulti possibile la riparazione la completa ricostruzione;

- Riparazione come sopra, di elementi per contenimento aiuole, bordi di marciapiedi, rampe, ecc.;
- Rifissaggio di gradini, soglie, zoccoli di battiscopa, ecc., ovvero sostituzione delle parti ed elementi non riparabili con altri di tipo simile;
- Sostituzione di elementi di copertura (tegole, coppi, lastre, ecc.) lesionati o sbrecciati;
- Riparazione di coperture protette da guaine bituminose di qualsiasi tipo, compreso gli eventuali risvolti sulle pareti d'ambito ed entro canali di gronda, verifica, controllo e riparazione elementi di scarico (boccacci e raccordi ai pluviali o gronde);
- Riparazione di terrazzi comunque pavimentati, compreso la sostituzione della pavimentazione e la riparazione e ripristino della sottostante impermeabilizzazione e dei sistemi od elementi di scarico;
- Riparazione e ripristino di copertura di qualsiasi genere per danni causati da interventi manutentivi quali: ripristino di camini, pulizia delle coperture, ripristino grondaie, ecc.;
- Sopralluoghi per ricerca di perdite o rotture di vario genere sia su coperture (anche in condizioni di mal tempo) che all'interno di edifici;
- Assistenza per ricerca guasti di impianti e tubazioni in genere posate sottotraccia, sottopavimento od internate e successivi ripristini delle pareti e delle pavimentazioni fino a ricondurre i luoghi di intervento allo stato di finitura preesistente;
- Riparazione di parti di pavimentazione esterna di qualsiasi natura (porticati, cortili, aree interne a parcheggio, strade di accesso, rampe, ecc.);
- Riparazione e/o rifacimento di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;
- Riparazione e ripristino o adeguamento normativo di parapetti, ringhiere, cornicioni, recinzioni e cancelli
- Riparazione ed eventuale sostituzione di coprigiunti di dilatazione (sia orizzontali che verticali) di qualsiasi tipo;
- Riparazione ed eventuale sostituzione di caditoie, griglie di raccolta acqua e botole di qualunque tipo, prefabbricate e/o realizzate in opera, compreso quelle con superficie di calpestio pavimentata;
- Riparazione e ripristino tenuta e funzionalità di cupole ed abbaini di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso di accessori e componenti di apertura ed il ripristino della tenuta perimetrale fra parte apribile e telaio e fra telaio e solaio piano od a falda;
- Riparazione/Sostituzione di gronde e pluviali di qualsiasi tipo, forma, dimensione e sezione; riallineamento o formazione delle corrette pendenze di canali di gronda, compreso eventuali sostituzione degli elementi di ancoraggio e supporto;
- Riparazione di converse di compluvi, displuvi e camini, scossaline, bandinelle, copertine ecc. di qualsiasi materiale, forma e dimensione;
- Riparazione, fissaggio ed eventuale sostituzione di terminali di pluviali sia in ghisa che in acciaio o rame;
- Interventi tutti di assistenza e prestazioni conseguenti lavorazioni di opere manutentive realizzate da impiantisti elettrici, termoidraulici, meccanici, fabbri, serramentisti, falegnami, ecc. fino al ripristino dei luoghi con finiture simili alle preesistenti;
- Realizzazione di opere edili di qualsiasi natura: murature portanti, rifacimento parziale di solai e coperti, realizzazione di tramezze in laterizio, strutture in c.a. qualora necessario per la manutenzione dei fabbricati (fondazioni, sottofondazioni ect.).
- Rifacimento, riparazione o sostituzione di pareti in cartongesso o similare e pareti mobili
- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;
- Tinteggiature interne ed esterne di ambienti e pareti;
- Verniciature con smalti di manufatti metallici e in legno;
- Segnaletica orizzontale - ripasso esistente e nuova esecuzione;
- Verifica ed esecuzione di controsoffittature, isolamenti termici ed acustici, e barriere al fuoco;
- Realizzazione di impianti idraulico-sanitari e loro componenti per bagni, cucine, eventuali riparazioni puntuali, adattamenti funzionali, interventi urgenti per eventi eccezionali o imprevedibili.
- Realizzazione di impianti elettrici ed impianti speciali in edifici o porzioni di essi che si possano rendere necessari anche al fine dell'attivazione di servizi specifici, eventuali riparazioni puntuali, adattamenti funzionali, interventi urgenti per eventi eccezionali o imprevedibili.

e comunque tutte quelle opere necessarie alla conservazione degli immobili dell'Azienda Sanitaria o in uso alla stessa.

Si precisa inoltre che la programmazione dei lavori potrà anche derivare da un piano delle manutenzioni già in possesso di questa Amministrazione per particolari strutture/edifici o redatto in collaborazione con l'appaltatore, relativo a ispezioni, controlli e verifiche periodiche come di seguito specificato:

#### MANTI DI COPERTURA, CORNICIONI, GRONDAIE, PLUVIALI

- ispezione, verifica e segnalazione eventuali anomalie riscontrate su ogni tipo di copertura, di strutture portanti e portate, con particolare attenzione ai cornicioni e agli elementi aggettanti delle facciate dei fabbricati quali davanzali e fasce marcapiano;
- controllo dell'ancoraggio di eventuali scossaline/bandinelle, in metallo e altri materiali, sui muri perimetrali.

#### VERIFICHE STRUTTURALI E VARIE

##### Strutture Verticali Esterne

- verifica integrità delle strutture portanti verticali compreso le recinzioni di qualsiasi tipo: murature, strutture in ferro, strutture in legno, strutture miste, strutture in c.a.;
- verifica dell'integrità dell'intonaco;
- verifica integrità paramenti rivestiti;
- verifica linee vita a richiesta della stazione appaltante (come da elenco allegato C).

##### Strutture Orizzontali Interne

- verifica integrità delle strutture portanti orizzontali: strutture in ferro, strutture miste, strutture in c.a., strutture in legno, strutture in muratura;
- verifica dell'integrità di controsoffittature in genere;
- verifica integrità intonaco.

#### PAVIMENTAZIONI

- verifica delle pavimentazioni esterne, compreso porticati e rampe di ogni genere, per accertamento della perfetta integrità dei manti di usura e delle pavimentazioni in genere;
- verifica delle pavimentazioni interne per accertamento della perfetta integrità delle superfici di pavimenti di ogni tipo, zoccoli di battiscopa, gradini di scale e soglie, rampe in genere.

#### CORTILI INTERNI ED ESTERNI

- Controllo integrità griglie di aerazione di locali interrati e seminterrati con aerazione da cortili interni ed esterni e da porticati.

### **Art. 5 - Opere Escluse dall'Accordo Quadro**

Sono escluse dall'accordo quadro relativo al presente lotto tutte le opere relative alla manutenzione di impianti elettrici, termici, tecnologici, di condizionamento, elevatori, ecc., eccetto parti di impianto idrico-sanitario ed elettrico compreso nell'elenco di opere di cui all'art. 4 -"Descrizione Sommaria delle opere" del presente C.S.A..

Circa le opere escluse dall'accordo quadro, si precisa che l'Appaltatore dovrà fornire, qualora richiesto dall'Amministrazione, la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera per la realizzazione di tutte le opere murarie (scalpellamenti, tracce, ripristini, ecc.) di supporto alle predette opere, secondo le istruzioni fornite in merito dall'ufficio di Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre consentire l'accesso al cantiere e l'utilizzo dei ponti di fabbrica al personale autorizzato dal Direttore dei lavori del presente appalto senza richiedere alcun compenso speciale.

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE, CAUZIONI E GARANZIE**

### **Art. 6 - Condizioni dell'Accordo Quadro - Esecuzione dei lavori**

L'affidamento dei singoli interventi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è concluso con un unico operatore economico.

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, la Direzione Lavori procederà ad ordinare all'Appaltatore l'esecuzione degli interventi di manutenzione, attraverso l'invio degli ordini di lavoro (O.D.L.). L'ordine di lavoro meglio

descritto nel successivo articolo indicherà l'area di esecuzione dell'intervento, le relative finalità e modalità esecutive, la data di inizio e di fine dei lavori ed ogni ulteriore informazione utile all'esecuzione delle opere.

A seguito del ricevimento degli ordini di lavoro, l'Appaltatore ovvero il Direttore Tecnico dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Direttore dei lavori, e dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Si precisa che l'accettazione dell'intervento deve essere preceduta dalla formale presa visione dei luoghi e della documentazione tecnica. L'assenza di tale presupposto sarà equiparata ad un rifiuto ad eseguire l'intervento, che stante la contrarietà ad una espressa norma di legge, deve essere qualificato come ingiustificato.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori subordinatamente ed in coordinazione con l'attività sanitaria che si svolge nelle strutture della AULSS, ancorché ciò non risulti conveniente, senza diritto ad indennizzi di sorta.

### **Art. 7 - Forma e contenuto dell'Ordine di Lavoro**

L'ordine di lavoro sarà comunicato alla ditta e/o trasmesso per e-mail, alla casella di posta elettronica indicata dall'Appaltatore.

L'ordine di lavoro contiene le seguenti informazioni:

#### Numero e data ordine:

Indica il numero univoco dell'ordine di intervento e la data di trasmissione.

#### Descrizione dell'intervento

Contiene la descrizione del problema riscontrato o segnalato dall'utenza e il recapito del referente a cui l'Appaltatore deve rivolgersi per accordarsi sull'orario e modalità di accesso.

#### Note di intervento

Potrà essere utilizzato per comunicare all'Appaltatore ulteriori indicazioni sulle specifiche procedure di intervento, sulle procedure di coordinamento con attività istituzionali, sulle lavorazioni.

#### Tipo Ordine

Indica la tipologia di manutenzione.

#### Sito

Contiene informazioni sulla struttura a cui attribuire i costi.

#### Esecutore e Descrizione

Questi campi non saranno utilizzati.

#### Grado di urgenza

Indicherà la priorità di intervento in conformità alle casistiche previste dal presente Capitolato Speciale. Da tale indicazione deriverà la conseguente tempistica di ultimazione.

#### Eseguito

Campo che sarà compilato dalla Direzione Lavori a chiusura dell'intervento.

#### Data Inizio prevista

Campo in cui è indicato il termine per dare inizio ai lavori.

#### Data Fine prevista

Indica la data entro la quale dovranno essere terminati i lavori. Tale data è disposta dalla Direzione Lavori in relazione all'entità e alle caratteristiche dell'intervento. Da tale data decorrono i termini di applicazione della penale di cui all'articolo 27 del presente Capitolato Speciale.

Data Inizio effettiva

Campo che sarà compilato in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Data Fine effettiva

Può essere successiva alla data di fine prevista in caso di proroga o in caso di ritardo imputabile all'impresa.

Tabella Materiali Manodopera

La tabella sarà compilata dalla Direzione Lavori o a preventivo o a consuntivo a seconda del tipo di intervento.

Importo

L'importo sarà definito dopo la contabilizzazione degli interventi con le modalità meglio descritte al Capo 4 - Contabilizzazione dei Lavori - art. 32 Lavori a Misura.

Nel caso l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'ufficio di Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi all'esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, prima di dar corso all'ordine con il quale tali lavori siano stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve con osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. .

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia

**Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Ogni impresa, lavoratore autonomo, artigiano o consulente, nell'ambito dei suoi lavori e servizi deve rispettare gli obblighi di condotta sanciti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, come previsto al punto 3 art. 2 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, per quanto di competenza nei rapporti con l' Azienda ULSS N. 1 Dolomiti e quando la rappresenta, pena la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso.

L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite dal D.P.R. 06/06/2001 n.380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche (D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.), sia la normativa tecnica anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato.

Per quanto concerne le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro si dovrà osservare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme e specifiche tecniche modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni vigenti riguardanti i lavori in oggetto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti strutturali e sismici si farà riferimento alla normativa cogente in materia, con particolare riferimento all'aggiornamento delle "Norme tecniche delle costruzioni" (D.M. 17/01/2018).

Qualora si renda necessario eseguire opere strutturali, le medesime dovranno essere progettate e dirette da un Ingegnere od Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale, nominato dall'Azienda Sanitaria.

Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle eventuali opere strutturali dovranno essere segnalate alla Direzione Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed accompagnate dai relativi elaborati di progetto.

Il collaudo statico delle opere, dovrà essere eseguito da un Ingegnere o Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Ordine Professionale da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere stesse, e sarà nominato dall'Azienda Sanitaria.

Il certificato di collaudo, il certificato delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori autorizzati, l'esito delle eventuali prove di carico, le copie dei relativi verbali firmate e vistate, ed ogni altra documentazione tecnica inerente le strutture in oggetto, dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori.

Le prove di carico, i certificati delle prove sui materiali ed eventuali ulteriori oneri inerenti l'esecuzione delle opere strutturali si intendono a carico dell'Appaltatore il quale si assume la piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione degli interventi strutturali realizzati.

Le opere impiantistiche oggetto di appalto dovranno essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008. A lavori ultimati e prima del collaudo finale delle opere, l'Appaltatore dovrà, inoltre, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione di conformità o di collaudo tecnico secondo le modalità dell'art.7 del D.M. 37 del 22/01/2008 attestante, per ciascun eventuale impianto eseguito, la rispondenza a quanto indicato all'art. 6 dello stesso D.M.

Inoltre l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- a) applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. Per gli appalti di lavori l'Amministrazione verifica, anche durante l'esecuzione, il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle casse edili;
- b) rispondere della osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori ad essi affidati.

A garanzia dell'osservazione, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo previo rilascio del DURC (art. 27, All. II.14, D.lgs. n. 36/2023).

#### **Art. 9 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro**

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
- b) la Relazione Tecnica Generale;
- c) l'Elenco Prezzi Unitari – Voci Integrative
- d) Il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Veneto edizione 2025 e successive consultabile al seguente indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale> ;
- e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in quanto parte integrante del contratto di appalto ai sensi del comma 2) dell'articolo 100 dello stesso Decreto n. 81;
- f) Il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del DLgs. n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto dell'Impresa Affidataria e delle Imprese Esecutrici;
- g) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;

h) Il contratto d'appalto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/23 e s.m.i.;
- b) il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati
- c) il Decreto Ministeriale 37/08.

#### **Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

#### **Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla vigente normativa.

Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto previsto dalla vigente normativa.

#### **Art. 12 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di Direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Azienda Sanitaria; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà costantemente presenziare i lavori personalmente o mediante un suo Rappresentante; la responsabilità di quanto accade nell'area di cantiere è sempre e comunque riconducibile all'Appaltatore.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, restando sempre, l'Appaltatore stesso, responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione Lavori.

##### **Responsabile tecnico**

L'Appaltatore potrà essere rappresentato, per:

- le attività di progettazione;
- il coordinamento e l'esecuzione dei lavori;
- la verifica in contraddittorio della contabilità con la DL;

da un Responsabile Tecnico formalmente incaricato e delegato dall'Appaltatore stesso.

Prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto il nome, la professione, il domicilio e il recapito ai fini dell'Appalto del Responsabile Tecnico.

Il Responsabile Tecnico dovrà avere i più ampi poteri decisionali e sarà l'unico interlocutore della DL e dell'Amministrazione e avrà ogni responsabilità civile e penale derivante dal suo incarico di rappresentanza dell'Appaltatore (fatte salve le responsabilità civili e penali del legale rappresentante dell'Impresa).

Il Responsabile Tecnico dovrà possedere comprovate capacità tecniche e professionali e la qualifiche adeguate .

In caso di impossibilità temporanea del Responsabile Tecnico, l'Appaltatore dovrà sempre nominare un proprio rappresentante sul luogo di lavoro.

Il Responsabile Tecnico dovrà essere sempre disponibile e rintracciabile durante l'orario di lavoro e dovrà essere domiciliato in Provincia di Belluno per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Azienda Sanitaria, previa motivata comunicazione all'Appaltatore ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Tenuto conto della particolare natura degli interventi, comportanti la necessità di reperire l'Impresa e farla intervenire entro il minor tempo possibile, l'Appaltatore, entro 15 giorni dall'avvenuta aggiudicazione, dovrà dimostrare di possedere un'adeguata sede operativa a Belluno, nel raggio di non più di 30 km (valore indicativo), con ufficio e magazzino atti allo scopo.

L'indirizzo della sede operativa, che dovrà essere individuata ed approntata prima dell'inizio dei lavori, sarà comunicata dall'Appaltatore alla DL per iscritto prima della data di consegna dei lavori come dichiarato in sede di offerta tecnica quale elemento di valutazione per il conseguimento di relativo punteggio.

La Direzione Lavori potrà effettuare sopralluoghi e controlli e verificare periodicamente la sussistenza effettiva dell'ufficio e del magazzino e del loro regolare funzionamento. L'assenza, l'irregolarità, l'insufficiente dotazione o funzionamento costituirà di diritto causa di risoluzione per grave inadempimento. L'Appaltatore dovrà dotare il suddetto ufficio di un telefono e di una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti.

Il recapito telefonico dovrà essere comunicato all'Azienda Sanitaria entro 10 gg. dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione

### **Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 21 e 68 del capitolato generale d'appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 ed alla normativa CAM per quanto pertinente.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

### **Art. 14 - Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2%, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 117, comma 7 e 118 comma 9 del D.Lgs. 36/2023";
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

### **Art. 15 - Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'articolo 117 c. 1 e articolo 59 del D.Lgs. n. 36/2023 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 106, comma 3](#), del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

#### **Art. 16 - Riduzione delle garanzie**

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione di 50% , non cumulabile con quella di cui al primo periodo , nei confronti delle micro, delle piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro , piccole e medie imprese

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino al 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, per gli operatori economici in possesso di una o più certificazioni o marchi di cui all'allegato II.13 del D.Lgs.36/2023.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

#### **Art. 17 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare

alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 31 del 2018.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 700.000,00.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Si intendono integralmente richiamate le norme vigenti in materia di garanzie di opere pubbliche.

#### **Art. 18 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Ai sensi sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori);
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

#### **Art. 19 - Termine e Modalità di stipula**

Divenuta efficace l'aggiudicazione la stipulazione del contratto deve aver luogo entro trenta giorni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 55 D.lgs. n. 36/2023.

La mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporta l'incameramento della cauzione prestata a corredo dell'offerta.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Azienda Sanitaria mediante scrittura privata. (art. 18, D.lgs. n. 36/2023 )

### **CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 20 - Consegna ed inizio dei lavori.**

La consegna dei lavori, dovrà avvenire entro 45 giorni dalla data di stipulazione del relativo contratto e, in caso d'urgenza secondo quanto previsto art.3 All. II14 D.Lgs 36/2023 dopo che l'aggiudicazione è diventata efficace, in seguito a consegna risultante da apposito verbale.

Nel periodo di operatività dell'Accordo Quadro verranno individuate, per ogni singolo intervento o lavoro le tempistiche per lo svolgimento dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Azienda Sanitaria di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

#### **Art. 21 - Ufficio della Direzione lavori**

Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Azienda Sanitaria individua prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, un Direttore dei lavori che può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere; in particolare il Direttore dei lavori, svolgerà i compiti di coordinamento, supervisione e controllo tecnico contrattuale.

Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023, agisce in piena autonomia operativa tutela degli interessi dell'Azienda Sanitaria; egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e la facoltà di far modificare o rifare opere che egli riterrà inaccettabili per deficiente qualità dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'Impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare l'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti dell'Impresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori od all'adempimento di mansioni che l'Impresa intendesse loro affidare.

Il Direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Egli fornirà all'Impresa, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei lavori oltre a quanto già contenuto nel presente Capitolato o negli eventuali disegni di dettaglio, ulteriori disposizioni per cui, nell'eventualità di mancanza di qualche indicazione o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a demolire senza compenso alcuno quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio.

Non saranno riconosciute prestazioni e forniture extra-contrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia all'allegato II.14 del Dlgs 36/23 .

#### **Art. 22 - Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro avrà la durata di 36 mesi con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore complessivo massimo stabilito all'art. 2.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 44 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna

definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

### **Art. 23 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori per ogni singolo ordinativo commissionato che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

### **Art. 24 - Proroghe**

Qualora l'esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla Direzione Lavori.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 48 ore dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P..

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai precedenti commi, costituisce rigetto della richiesta.

### **Art. 25 - Sospensioni ordinate dalla DL**

Si riporta il testo dell'articolo 121 del D. Lgs. 36/2023

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.

4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

5. Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

6. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne

la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

9. Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultimava i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

10. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14”.

“In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'[articolo 1382 del codice civile](#)”.

### Art. 25 - bis - Sospensioni ordinate dal RUP

Ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

### Art. 26 - Penali

La D.L. è tenuta ad effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto ed è autorizzata ad effettuare direttamente sui documenti contabili le detrazioni economiche (penali), in caso di ingiustificabili motivi, mediante detrazione delle somme dovute per gli acconti o a saldo del servizio.

Le detrazioni economiche definite dalla specifica tabella si applicano nei seguenti casi:

- Lavori totalmente o parzialmente non eseguiti;
- Lavori eseguiti secondo norme difformi dalle prescrizioni tecniche o dalle indicazioni della D.L.;
- Lavori eseguiti in ritardo rispetto ai tempi pianificati;
- Difformità alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale d'Appalto, meglio precisate in tabella.

L'applicazione delle detrazioni economiche può comportare anche provvedimenti accessori.

**Qualora l'Impresa appaltatrice avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'ULSS n° 1 potrà pretendere la rescissione del contratto.**

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e penali che l'Impresa appaltatrice si è assunta con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa Impresa appaltatrice.

La tabella delle penali adottata per il presente appalto è la seguente:

<b>oggetto violazione</b>		<b>Penale pecuniaria</b>	<b>Provvedimento accessorio</b>
1.	Operatore non a norma con i dispositivi di protezione individuale, o che non li calza continuamente o correttamente o privo degli abiti da lavoro regolamentari	€ 25,00 x Persona al giorno	Allontanamento dal cantiere fino alla regolarizzazione dei dispositivi.
2.	Operatore che esegue operazioni a rischio per gli utenti delle strutture dell'ULSS o per il personale interno	€ 50,00 x Persona al giorno	Allontanamento dal cantiere in caso di reiterazione.
3.	Macchina operatrice o attrezzatura o automezzo non a norma con le norme e i regolamenti vigenti.	€ 50,00 x Mezzo al giorno	Allontanamento dal cantiere.
4.	<u>Lavori non urgenti:</u> -ritardo inizio lavori rispetto ai termini indicati nell'ods -ritardo nell'ultimazione lavori rispetto alla data fissata dal DL -reiterazione di quanto sopra per dieci volte	€ 50,00 x ogni giorno di ritardo € 50,00 x ogni giorno di ritardo	Rescissione del contratto
5.	<u>Lavori urgenti:</u> -ritardo inizio lavori rispetto ai termini indicati nell'ods -ritardo nell'ultimazione lavori rispetto alla data fissata dal DL -reiterazione di quanto sopra per due volte	€ 100 x ogni giorno di ritardo € 100 x ogni giorno di ritardo	Rescissione del contratto e rivalsa in caso di danni
6.	<u>Lavori in emergenza:</u> -ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla comunicazione della D.L.	€ 150,00 x ogni giorno di ritardo	Rescissione del contratto e

	-reiterazione di quanto sopra per due volte		rivalsa in caso di danni
7.	Mancata apposizione della segnaletica di cantiere o mancata recinzione dell'area di cantiere	€ 250,00 x Per ogni intervento	Sospensione dei lavori fino ad avvenuta messa in sicurezza
8.	Mancata comunicazione della notifica giornaliera delle lavorazioni, contenente i nominativi dei lavoratori, le lavorazioni, i mezzi ed i materiali impiegati.	€ 50,00 al giorno	Messa in mora della Impresa appaltatrice.
9.	Reiterazione della mancanza di cui al punto precedente per dieci volte.	/	Rescissione del contratto
10.	Mancata presenza del rappresentante dell'Impresa appaltatrice alle convocazioni della D.L.	€ 150,00 Per ogni assenza	Messa in mora della Impresa appaltatrice
11.	Reiterazione della mancanza di cui al punto precedente per cinque volte.	/	Rescissione del contratto
12.	Esecuzione di lavorazioni o forniture non conformi a quanto indicato in capitolato o difformi alle prescrizioni impartite dalla D.L.	€ 250,00 Per ogni difformità	Rifacimento dell'operazione o nuova fornitura a spese dell'impresa
13.	Reiterazione della mancanza di cui al punto precedente per cinque volte	/	Rescissione del contratto
14.	Per danni a manufatti e arredi dell'ULSS si applicherà il costo commerciale per la sostituzione o riparazione del manufatto con una penale aggiuntiva pari a una volta il valore del bene.		

#### Art. 27 - Ordine, organizzazione e scadenziario dei lavori

L'Impresa dovrà procedere all'esecuzione dei lavori osservando l'orario di lavoro che verrà dettato anche da esigenze di carattere strettamente sanitario, senza avanzare diritto di compenso alcuno per eventuali maggiori costi derivati da interruzioni o sospensioni temporanee. L'esecuzione dei servizi dovrà, in tal caso, avvenire secondo il programma, di volta in volta concordato con il Direttore dei Lavori, e ciascun intervento dovrà risultare completato a regola d'arte nel termine indicato nel relativo ordinativo, fatte salve le proroghe e le eccezioni eventualmente concordate.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire, un livello di efficienza tale da assicurare che nessun intervento rimanga inevaso per un periodo superiore a:

Emergenza = 1 ora dalla chiamata, anche solo telefonica, da parte della D.L. per raggiungere il luogo d'intervento ed iniziare i lavori. Si tratta, in linea di massima, di interventi minimi, limitati all'indispensabile messa in sicurezza di parti del fabbricato. Se il danno o l'inconveniente non può essere riparato, le parti dell'edificio dovranno essere immediatamente segnalate dall'Appaltatore con apposizione di cartelli di segnalazione e nastri di delimitazione in quantità che da ogni punto della zona soggetta a inagibilità siano visibili almeno due cartelli, non posti in adiacenza.

I tempi di intervento succitati sono perentori. Il mancato rispetto dei succitati tempi di intervento, dal momento della comunicazione, comporteranno l'applicazione della penalità contrattuale per ritardata esecuzione dei lavori.

Interventi straordinari = 24 ORE dalla chiamata;

Interventi ordinari programmabili = 5 giorni per l'inizio dei lavori (comprensivi di sopralluogo e verifica) dalla data stabilita dalla D.L..

I termini di cui ai punti precedenti decorrono dal ricevimento della comunicazione effettuata dalla D.L..

**L'Appaltatore dovrà garantire un contatto telefonico costante al quale la D.L. potrà ordinare interventi di particolare urgenza.**

Per tutto il periodo contrattuale la ditta aggiudicatrice dell'appalto ha l'obbligo di eseguire sugli stabili in allegato, quegli interventi urgenti, a tutela della pubblica incolumità o per evitare danni al patrimonio immobiliare, che si rendessero necessari dalle ore 00.00 alle ore 08.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni feriali e durante l'intera giornata del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

In caso di irreperibilità, gli interventi necessari saranno svolti d'ufficio con addebito e rivalsa dei danni eventuali.

Si fa presente che per la reperibilità non compete alcun compenso particolare, salvo il pagamento delle eventuali opere, effettivamente eseguite che verranno contabilizzate secondo il Prezzario in uso.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilità e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 darà luogo alla comminatoria delle penali di cui all'art. 27 del presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata prestazione entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione della stessa nel modo che riterrà più conveniente e ciò senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. E' di esclusiva competenza dell'Impresa l'organizzazione del lavoro per aumentare il rendimento della produzione lavorativa.

L'Impresa deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di tutti i mezzi accessori ed attrezzature necessarie alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere da eseguire. In particolare, si richiama l'obbligo di presidiare la gestione ambientale del cantiere, come previsto dal D.M. Ambiente del 07/06/2022 , Allegato 1, paragrafo 2.5.

L'Impresa dovrà essere in grado, qualora necessitato dall'esigenza di garantire la continuità dei servizi sanitari erogati dall'Azienda, di fornire un numero superiore di mezzi e/o uomini. Come pure l'Impresa non potrà pretendere nessun compenso nel caso in cui il personale e le attrezzature sopra indicate non venissero utilizzate.

Nell'esecuzione dei lavori i dipendenti dell'Impresa dovranno seguire le indicazioni, anche verbali, del personale all'uopo preposto dal Committente.

L'Impresa è ritenuta responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori.

L'Impresa dovrà inoltre curare il regolare impiego dei mezzi e delle attrezzature, l'osservanza delle prescrizioni generali e particolari contenute nei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alle disposizioni vigenti in materia, nonché rispettare quanto disposto dalle norme CEI 0-10 e 11-27.

Per l'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà garantire il funzionamento anche contemporaneo di più cantieri completamente attrezzati, ubicati nei fabbricati di pertinenza dell'Azienda.

Ciascun cantiere dovrà essere articolato al fine di garantire il transito e al fine di evitare qualsiasi interruzione delle varie attività sanitarie nelle aree, nei locali e nei fabbricati oggetto d'intervento.

#### **Art. 28 - Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 24, di

sospensione dei lavori di cui all'articolo 25, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 27, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 60.

## CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

### Art. 29 - Norme di Misurazione e Valutazione

Le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro modo, adottando i criteri di misurazione ( **Prezziario dei LL.PP. Regionale Veneto – Norme di misurazione e contabilizzazione** ) ed inoltre stabiliti nei **Capitolati Speciali Tipo** editi dal **Ministero dei Lavori Pubblici**, nel Disciplinare Tecnico Prestazionale ed in particolare secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

L'Appaltatore, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un'unica soluzione, alla Direzione dei lavori:

- a) gli ordini di servizio dell'Azienda Sanitaria controfirmati per accettazione;
- b) il resoconto economico del lavoro eseguito preferibilmente usando il programma di contabilità compatibile (preferibilmente Primus); su tale resoconto devono anche essere indicati i nominativi degli operai e la qualifica, la data in cui è stato eseguito il lavoro;
- c) il riepilogo mensile su supporto cartaceo e/o informatico, nel quale devono essere elencati tutti gli ordini di servizio inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso con indicato il motivo della ancora mancata esecuzione.

*Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b, c, non consentirà la contabilizzazione e liquidazione degli interventi.*

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, l'esecuzione degli interventi potrà anche essere autorizzata con modalità diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovrà presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata degli interventi contenenti anche i costi.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione lavori le misure dei lavori compiuti, nonché quelle delle eventuali liste e provviste relative ai lavori eseguiti in economia.

### Art. 30 - Elenchi prezzi di riferimento

Gli Interventi affidati saranno remunerati - fatta salva diversa indicazione dall'ordinativo di lavoro - esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore in corso di procedura, dai prezzi di riferimento di seguito specificati:

- a) Il Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione del Veneto del 2025 ed aggiornamenti consultabile all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/prezzario-regionale>
- b) Elenco Prezzi Unitari - Voci integrative;

I prezzi richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino a).

1. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno eseguite negli interventi affidati, all'importo così ottenuto andranno aggiunti gli oneri della sicurezza di volta in volta predeterminati dalla Stazione Appaltante e già quantificati nel singolo contratto attuativo.
2. Per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nel suddetto Prezziario potrà provvedersi:
  - a) per assimilazione ai prezzi esistenti;
  - b) determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
  - c) in economia.
3. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.

4. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
5. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale e i mezzi d'opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.
6. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all'interno dell'area di cantiere, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
7. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente contenenti rifiuti speciali, verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla DL delle copie dei FIR (Formulari Identificativi del Rifiuto) che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
8. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

### **Art. 31 - Lavori a misura**

L'appaltatore provvederà a inviare tramite e-mail o a mano alla Direzione Lavori, settimanalmente, nel giorno che sarà concordato con la Direzione Lavori, la contabilità degli interventi chiusi nella settimana immediatamente precedente. La contabilità verrà verificata dalla Direzione Lavori e sarà definitiva solo dopo l'accettazione.

Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono immodificabili e costituiranno l'importo di contratti applicativi.

Tutte le opere oggetto del presente appalto, anche se di piccola entità verranno valutate a misura.

Tutti i lavori previsti nell'Accordo Quadro relativo al presente lotto devono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati *a misura* con riferimento ai seguenti elenchi prezzi:

"Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici - Regione Veneto – Prezzario Regione Veneto 2025 approvato con D.G.R. e successivi aggiornamenti e assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazioni ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi trasporti e scarichi, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli tutti oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nei prezzi.

I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Non sono comunque riconosciute variazioni in aumento delle quantità e/o delle dimensioni rispetto ai disegni di progetto, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti dell'eventuale perizia di variante.

La contabilizzazione verrà effettuata esclusivamente applicando alle quantità di opere eseguite ed alle forniture i prezzi unitari netti desunti dai Prezzari di Riferimento per il presente Accordo Quadro.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l'accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

### **Art. 32 - Eventuali lavori a corpo**

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".

Nei casi di cui al comma precedente, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione alla variazione dei lavori, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

### **Art. 33 - Lavori in economia**

A particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, si procederà contabilizzando la sola manodopera. L'Appaltatore sarà pertanto responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all'orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori. Le forniture e/o eventuali noli/trasporti saranno contabilizzate e liquidate a misura. Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla completa, precisa e puntuale compilazione di un resoconto contabile con l'individuazione:

- del nome, cognome e qualifica degli operai impiegati (nel caso di coppia o di squadra non sarà ammesso, di norma, l'impiego di soli operai specializzati o qualificati; in mancanza di deroghe espressamente autorizzate dalla Direzione lavori, saranno riconosciute solamente le coppie specializzato o qualificato + manovale qualificato e le terne specializzato + qualificato + manovale qualificato);
- del numero di ore lavorate per ciascun operaio, con descrizione esauriente del lavoro svolto;
- dell'elenco dei materiali installati con i prezzi ad essi attribuibili, in sola fornitura sui luoghi di esecuzione dei lavori,

secondo i prezzi degli elenchi a base di gara e di contratto, sui quali sarà applicato il ribasso di gara.

Il costo della Manodopera ricavato dal prezzario regionale sarà aumentato del 15%(quindicipercento) per spese generali e del 10% (diecipercento) per utile d'impresa, sulle quali verrà applicato il ribasso contrattuale offerto in sede di gara.

La tariffa oraria della manodopera di cui sopra è riferita all'orario giornaliero, dalle 07:00 alle 18:00, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato. La tariffa oraria sarà incrementata della percentuale di seguito specificata nei seguenti casi:

- a) Per lavorazioni eseguite in orario considerato **notturno, festivo non domenicale**, dalle ore 18:00 alle ore 07:00, incremento del **25%** (venticinque per cento);
- b) Per lavorazioni eseguite in orario **festivo domenicale**, incrementato del **10%** (dieci per cento);
- c) Per lavorazioni eseguite in **orario festivo non domenicale** (feste religiose e nazionali), incrementato del **20%** (venti per cento);

Fatto salvo eventuali interventi in emergenza o pronto intervento, i lavori eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro dovranno essere eseguiti solo ed esclusivamente su espressa e motivata richiesta scritta della Direzione dei Lavori. Diversamente non saranno liquidati applicando le maggiorazioni di cui il precedente comma.

Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, l'entità di tale mano d'opera dovrà essere stabilita in contraddittorio con la Direzione dei lavori prima dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare l'attendibilità della concordata quantità di mano d'opera anche a mezzo di visite presso la sede dell'Appaltatore.

**La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.**

Nei lavori in economia sarà retribuita la sola mano d'opera effettivamente richiesta e prestata sui luoghi di esecuzione dei lavori, per il tempo di effettiva presenza.

Nel caso di noleggio di mezzi di trasporto, attrezzature, macchinari ecc... dell'Appaltatore, questi verranno ammessi al pagamento solo per le ore di reale operatività, quindi non saranno contabilizzati i tempi morti e/o le soste e/o gli spostamenti da e per il luogo di intervento del personale e della relative attrezzature.

Nel solo caso in cui la lavorazione sia eseguita in economia, il materiale di consumo, utilizzato per l'esecuzione dell'intervento quali viti, chiodi, minuterie simili, potrà essere inserito nel "Resoconto contabile" con la voce "Materiale di consumo"

Qualora l'importo da contabilizzare sia maggiore, l'assuntore dovrà provvedere ad elaborare e consegnare alla direzione lavori, specifica analisi prezzi accompagnata dalle relative fatture di acquisto.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente documento; i lavori dovranno essere dettagliatamente descritti (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione lavori.

#### **Art. 34 - Contabilizzazione delle opere soggette a certificazione**

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.

La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all'accettazione definitiva dei materiali.

Documenti relativi alla certificazione di prevenzione incendi.

L'Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori i documenti necessari ai fini dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 .

I documenti di cui al presente punto dovranno essere forniti per tutti gli elementi tecnici per i quali la voce di capitolato speciale d'appalto prevede uno specifico comportamento al fuoco e comunque, anche in mancanza di tale precisazione, per tutti i materiali che richiedano certificazione ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i documenti sono richiesti per le seguenti tipologie di strutture: strutture portanti orizzontali e verticali e relativi elementi accessori, elementi interni di divisione, pavimentazioni, coibentazioni porte interne ed esterne REI, pareti divisorie interne classificate REI, controsoffitti classificati REI, giunti strutturali con funzione REI, arredi fissi e elementi accessori di finitura (quali tende, arredi mobili, imbottiti ...), impianti tecnologici.

La documentazione richiesta, ai fini del presente punto, è la seguente:

- certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura);
- dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
- dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- dichiarazione di corretta posa in opera di opere in cartongesso (controsoffitti, pareti, ecc..) ai fini della reazione al fuoco;
- relazione di calcolo a firma di professionista abilitato per strutture in cartongesso con staffaggi antisismici.

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 35 - Anticipazione del prezzo**

L'anticipazione dell'importo contrattuale non è dovuta in quanto trattasi di accordo quadro con lavorazioni non specificatamente definite.

### **Art. 36 - Pagamenti in acconto**

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) notifiche giornaliere delle prestazioni;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati di avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.

La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il giornale dei lavori è sostituito dalla raccolta delle notifiche giornaliere delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, congiuntamente alle eventuali comunicazioni della D.L. e dai verbali di contestazione delle eventuali penali.

I pagamenti avverranno mediante stati d'avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento.

La liquidazione degli importi dovuti ha luogo secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. E' comunque necessario che siano fatte pervenire alla DL le fatture quietanzate dei lavori svolti dagli eventuali subappaltatori, previa verifica del DURC.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro trenta giorni previa presentazione di

regolare fattura fiscale.

Su ogni stato di avanzamento verrà corrisposto un acconto sul totale degli oneri per la sicurezza corrispondente al totale diviso per 36 (numero di s.a.l. presunto).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. L'Impresa appaltatrice dovrà presentare fattura secondo le indicazioni del Committente.

### **Art. 37 - Conto finale e Certificato di regolare esecuzione**

Entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di durata dell'Accordo Quadro verranno emessi, ricorrendone i presupposti, il Conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il termine decorre dalla produzione da parte dell'Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.

Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito atto.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 8 nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

### **Art. 38 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo**

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 36 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 36, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 39, per causa imputabile alla

Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori.

**Art. 39 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

Si richiamano le previsioni dell'art.120 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 .

**Art. 40 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

**Art. 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

**CAPO 6. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

**Art. 42 - Verifica di regolare esecuzione dei lavori**

La verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetti d'esecuzione sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il direttore dei lavori a seguito della comunicazione dell'ultimazione dei lavori relativi a ciascun singolo intervento accerta la effettiva ultimazione dei lavori e ne verifica la regolare esecuzione.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'esecutore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.

La liquidazione delle singole fatture costituisce controllo della regolarità tecnica e contabile dei contratti ad essa riferiti.

**Art. 43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui al Prezzario della regione Veneto in uso al momento dell'offerta.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i seguenti criteri:

- al Prezzario Regionale del Veneto, ultima edizione;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto
- applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
- aggiungendo ulteriormente una percentuale del 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
- aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta

contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta.

#### **Art. 44 - Riprese video fotografiche**

L'esecutore, dovrà eseguire riprese video fotografie dei singoli interventi e riattamenti, attestanti gli interventi stessi, con particolare riferimento agli impianti tecnologici, come da indicazioni della Direzione Lavori.

La realizzazione delle riprese video fotografiche saranno necessarie anche per la valutazione delle opere nonché per la liquidazione dei pagamenti da parte della Direzione Lavori.

### **CAPO 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **Art. 45 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) possesso della patente di cui all'art. 27, qualificazione delle imprese tramite crediti ;
- d) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- e) il DURC, ai sensi dell'articolo 59 ;
- f) il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del PSC
- b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 68, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 37, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

L'Appaltatore deve inoltre trasmettere l'elenco dei nominativi delle maestranze che si intendono impiegare nell'esecuzione dei lavori, fotocopia dei nulla-osta assunzioni dell'ufficio di collocamento e copia dei rispettivi libretti di lavoro o modelli equivalenti in cui risulti l'appartenenza all'impresa appaltatrice.

Di ogni variazione in merito deve essere data preventiva comunicazione scritta alla Direzione Lavori.

Le maestranze non potranno accedere al cantiere, anche con riferimento al D.Lgs 81/2008, sprovviste di idoneo tesserino di identificazione che consenta il riconoscimento. Analoga procedura dovrà essere osservata per le ditte subappaltatrici.

#### **Art. 46 - Norme di sicurezza generali e sicurezza cantiere**

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 36.

#### **Art. 47 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)**

- a) L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera a.2), del presente Capitolato speciale.
- b) L'obbligo di cui alla lettera a) è esteso altresì:
  - I. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
  - II. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
- c) Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle

imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- I. ad adeguare il PSC, se necessario;
- II. ad acquisire i POS delle nuove imprese.

#### **Art. 48 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento**

- a) L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
  - I. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - II. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- b) L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
- c) Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
  - I. nei casi di cui alla lettera a) punto I., le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
  - II. nei casi di cui alla lettera a) punto II., le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
- d) Nei casi di cui alla lettera a) punto II., nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 49 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)**

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici e verificarne la loro congruenza, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al comma 5 del presente articolo.

#### **Art. 50 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 6 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## CAPO 8. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 51 - Subappalto

In ottemperanza all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a. tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b. all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 94, 95](#)

Per la categoria prevalente è ammesso il subappalto in misura non superiore al 49,99%.

Il 20% delle prestazioni subappaltabili è riservata alle PMI. L'operatore economico può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla richiesta; tale termine per una sola volta può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto termine, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% della prestazione affidata o di importo inferiore a € 100.000,00 i suesposti termini sono ridotti della metà.

Nei casi non regolati dall'art. 119 comma 11 del Codice è fatto obbligo all'esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti di questi, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

### Art. 52 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 51, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

### **Art. 53 - Pagamento dei subappaltatori**

L'Ente appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023.

Il pagamento avverrà previa presentazione da parte dell'appaltatore di idonea contabilità sottoscritta anche dal subappaltatore e vistata dalla D.L..

## **CAPO 9. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 54 - Accordo bonario e transazione**

Si riporta il testo dell'articolo 210 del D. Lgs. 36/2023:

Per i lavori pubblici di cui alla [parte II](#), con esclusione del capo I, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'[articolo 42](#). Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'[articolo 213](#). La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

#### **Art. 55 - Definizione delle controversie**

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Belluno ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

#### **Art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e specifici per ogni categoria di lavorazione e gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei

confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

**Art. 57 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 38 e 40 del presente Capitolato Speciale;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 38 e 40 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

**Art. 58 - Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori**

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all'articolo 16, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 122, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

## **CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 59 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il

certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 28, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 61.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici, in tal caso la DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

#### **Art. 60 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed è di carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

#### **Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 61, oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L..

Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo Allegato II 14, art. 24 del Codice dei contratti, l'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 61 comma 3.

### **CAPO 11. NORME FINALI**

#### **Art. 62 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Impresa aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010, pena la nullità del contratto. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificati del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.

### **Art. 63 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori);
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse; le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

### **Art. 64 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, del D. Lgs. 36/2023 ed al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione di quanto previsto negli elaborati progettuali e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione alle persone addette al presente Appalto, ed alle persone che eseguono dei lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori;
- f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;

- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- u) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- v) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo certificato di regolare esecuzione delle opere;
- w) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- x) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi;

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetta all'Appaltatore, comprese le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze;

Si rammenta che l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, si è obbligato, per tutta la durata del contratto, al rispetto del Protocollo di Legalità approvato dalla Regione Veneto s.m.i..

#### **Art. 65 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 68 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI".

In attuazione dell'articolo 68 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati presso discarica autorizzata a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti alle voci di EPU contenute nel capitolo "SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E TRASPORTI".

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 68 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 68.

#### **Art. 66 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati**

I materiali elencati nelle voci di prezzo dovranno rispettare le specifiche tecniche dei componenti edilizi nel rispetto dell'articolo 1 "Criteri ambientali minimi" del D.M. Ambiente del 24/12/2015 così come precisato nell'Allegato 1, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 del predetto Allegato.

L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Art. 67 - Terre e rocce da scavo**

Il progetto prevede, all'occorrenza, piccole lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni.

Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

- a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

#### **Art. 68 - Custodia del cantiere**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'Appaltatore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisori, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

L'Impresa è comunque obbligata ad adottare tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare i predetti danni.

Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l'evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell'avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

### **Art. 69 - Mezzi provvisionali**

Tra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa del lavoratore ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:

- l'autocarro fino a 35 ql comprensivo di autista;
- le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l'esecuzione di opere fino all'altezza di m 4;
- gli indumenti da lavoro di cui dovranno essere muniti i lavoratori per l'esecuzione dei lavori anche in condizioni meteorologiche avverse;
- le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, ecc.;
- le carriole o mezzi equivalenti, nonché i percorsi per detti formati con tavolati;
- gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingombro stradale;
- scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza;

Saranno invece compensati a parte il nolo o l'affitto dei mezzi provvisionali dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo sotto riportato:

- paranchi ed argani di qualunque portata;
- ponti su cavalletti, trabattelli, castelli a ruote di qualunque altezza;
- piattaforme elevatrici, gruppi elettrogeni;
- ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l'esecuzione di opere ad altezza superiore a m 4;
- teloni impermeabili.

Quanto sopra vale in quanto detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati esistenti in cui il nolo del mezzo provvisoriale ha un'incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso che detti mezzi debbano servire per uso di altre Ditte.

Quando, in base a quanto sopra stabilito, sia dovuto il compenso per la fornitura e l'eventuale costruzione degli elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere e dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all'approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

L'affitto dei predetti mezzi provvisori sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione di gara.

**Art. 70 - Cartello di cantiere**

L'appaltatore, su disposizione della D.L., deve predisporre ed esporre in sito numero 1-3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «D».

**Art. 71 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, richiamato l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

<b>Allegato «A»</b>	<b>ELENCO FABBRICATI</b>
---------------------	--------------------------

**ZONA BELLUNO**

COMUNE	N. FABBRICATI	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	TITOLO DI POSSESSO
BELLUNO				
	10	Ospedale S. Martino di Belluno - MONOBLOCCO (corpi A-C-D-E-F)	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - PADIGLIONE EX SANATORIALE	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - HOSPICE	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - MAGAZZINO ECONOMALE	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - CENTRALE TERMICA	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - PORTINERIA ESTERNA	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - DEPOSITO GAS MEDICALI	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - CASA TUA 1	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - EX CONVENTO S. GERVASIO	Viale Europa n. 22	Proprietà
		Ospedale S. Martino di Belluno - Asilo Nido Aziendale	Viale Europa n. 22	Proprietà
	1	Sede Amministrativa	Via Feltre n. 57	Proprietà
	1	Scuola Infermieri - Neuropsichiatria Infantile - Diurno Disabili - SERT	Via Sala n. 35	Proprietà
	1	RSA per disabili adulti	Via Sala n. 53	Comodato
	1	Diurno ed ambulatori di Psichiatria	Via Carducci n. 8	Proprietà
	4	Canile	Via Cappellari n. 44B	Proprietà
		Uffici Canile e Veterinari	Via Cappellari n. 46	Proprietà
		Ex macello	Via Cappellari n. 46	Proprietà

Capitolato Speciale d'appalto – Accordo quadro manutenzione opere edili ed impiantistiche

		Edificio a disposizione	Via Cappellari n. 46	Proprietà
	1	Appartamenti	Via S. Andrea n. 8	Proprietà
	1	Appartamento - Spazio Adolescenti	Via Medaglie d'Oro n. 58	Proprietà
	1	Appartamento	Via Lambioi	Proprietà
	1	Magazzino UICA	Via Bortotti sn	Locazione
	1	Ex Omni	Piazzale Guglielmo Marconi	Proprietà
	1	Alpen Recidence	Piazzale del Nevegal snc	Proprietà
PONTE NELLE ALPI	1	Gap Ponte nelle Alpi	Via Vittorio Veneto 23/25	Proprietà
VAL DI ZOLDO	1	Distretto Sanitario Forno di Zoldo	Via Roma n. 15	Locazione
ALPAGO	1	Distretto Sanitario Puos d'Alpago	p.za Papa Luciani n. 2	Comodato
LONGARONE	1	Distretto Sanitario Longarone	p.za 9 Ottobre, 1963	Concessione

**ZONA AGORDO**

COMUNE	N. FABBRICATI	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	TITOLO DI POSSESSO
AGORDO	4	Ospedale di Agordo - (corpo A)	Via Fontana n. 36	Proprietà
		Ospedale di Agordo - Monoblocco (corpi B-C)	Via Fontana n. 36	Proprietà
		Ospedale di Agordo - Monoblocco (corpo D)	Via Fontana n. 36	Proprietà
		Ospedale di Agordo - SERD - (corpo E)	Via Fontana n. 36	Proprietà
	1	Ufficio Igiene	Via XXI Ottobre n. 2	Proprietà
	1	Canile Veterinario	Via A. Tissi sn	Proprietà
CANALE D'AGORDO	1	Distretto Canale d'Agordo	Via Roma n. 20	Concessione
ALLEGHE	1	Distretto di Caprile	Via Corso Veneto n. 20	Concessione

**ZONA CADORE**

COMUNE	N. FABBRICATI	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	TITOLO DI POSSESSO
PIEVE DI CADORE	3	Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore (Ospedale-Autorimessa-	Via Cogonie n. 30	Proprietà

Capitolato Speciale d'appalto – Accordo quadro manutenzione opere edili ed impiantistiche

		Magazzino)		
		Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore - SUEM	Via Cogonie n. 60-62	Proprietà
		Ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore - HANGAR	Via Cogonie n.58	Proprietà
	1	Casa delle Comunità	Via degli Aplini n.33	Proprietà
	1	Fabbricato (ex Policonsultorio)	Via degli Alpini n. 35	Proprietà
	1	Porzione di edificio (ex Casino')	Via degli Arsenale n.15	Proprietà
AURONZO DI CADORE	2	Centro Sanitario Polifunzionale di Auronzo di Cadore (C.T.-Aut.-Arch.)	Via Ospitale n. 1	Proprietà
		C.A. Comunità Alloggio	Via Ospitale n. 1	Proprietà
S.STEFANO DI CADORE	1	Distretto Sanitario S. Stefano	Via D. Alighieri n. 31	Comodato
CORTINA D'AMPEZZO	1	Distretto Sanitario Cortina	Via C. Battisti n. 80	Proprietà

**ZONA FELTRE**

COMUNE	N. FABBRICATI	DENOMINAZIONE	UBICAZIONE	TITOLO DI POSSESSO
FELTRE				
	2	EX COLONIA N°1 LE BRAITE	via Braite,1 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	1	EX COLONIA N°2 VIA LIGONT	via Ligont, 5 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	2	EX COLONIA N°3 CART	loc. Cart snc 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	1	EX COLONIA N°5 CASONETTO	Loc. Casonetto Via Calcin, 18 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	1	VIA MEDAGLIE D'ORO	via Medaglie D'Oro, 6 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	1	VIA LUZZO	via Luzzo, 26 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	2	VIA BORGO RUGA CASA PAT	via Borgo Ruga, 23 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	5	EX OSPEDALE PSICHIATRICO	via Borgo Ruga 30 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	20	VIA BAGNOLS SUR CEZE OSPEDALE SEDE	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Piastra Servizi	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Padiglione "Guarnieri"	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre -Padiglione "Maria Gaggia Lante"	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Corpo di collegamento	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Padiglione "Dalla Palma"	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Padiglione "Gaggia"	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Hospice "Le Vette"	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Palazzina "Fusaro"	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Necroscopia	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Magazzini economici	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Garages	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre – ex. Farmacia dell'ospedale	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Cunicoli di viabilità	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà

Capitolato Speciale d'appalto – Accordo quadro manutenzione opere edili ed impiantistiche

		Ospedale di Feltre - Nuovi accessi	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Elisuperficie	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Portineria	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Polo tecnologico e bombolario	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Gruppo elettrogeno e ciminiera	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Cabina elettrica	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
		Ospedale di Feltre - Box stoccaggio rifiuti area ecologica	via Bagnols sur Cèze, 3 32032 Feltre (BL)	Proprietà
	4	VIA MARCONI EX CASA DI CURA	viale Guglielmo Marconi, 7 32032 Feltre (BL)	Proprietà
PEDAVERNA	1	APPARTAMENTO EREDITA' PAOLETTI , VIA TRIESTE, N°15	Via Trieste, 15 32034 Pedavena (BL)	Proprietà
CESIOMAGGIORE				
	1	EX COLONIA N°8 PULLIR	loc. Pullir via De Caselo,3 32030 Cesiomaggiore (BL)	Proprietà
	1	EX COLONIA N°9 PULLIR	loc. Pullir via De Caselo, 63 32030 Cesiomaggiore (BL)	Proprietà
	2	EX COLONIA N°10 PULLIR	loc. Pullir via Napoleone Guillermi, 10 32030 Cesiomaggiore (BL)	Proprietà
	1	EX COLONIA N°11 PULLIR	loc. Pullir via Napoleone Guillermi, 7 32030 Cesiomaggiore (BL)	Proprietà
	2	EX COLONIA N°12 PULLIR	loc. Pullir via Capitel, 9 32030 Cesiomaggiore (BL)	Proprietà
	1	EX OSPEDALE PSICHIATRICO MOD.1	loc. Pullir via Napoleone Guillermi, 5 32030 Cesiomaggiore (BL)	Proprietà
	2	EX OSPEDALE PSICHIATRICO MOD.3-4	loc. Pullir via Napoleone Guillermi, 5 32030 Cesiomaggiore (BL)	Proprietà
	1	VIA MAS, N°13	Via Mas, 13 32030 Cesiomaggiore	Comodato
LAMON				
	3	R.R.F. LAMON	via Rigoi, 11 32033	Proprietà

Capitolato Speciale d'appalto – Accordo quadro manutenzione opere edili ed impiantistiche

			Lamon (BL)	
<b>TRICHIANA</b>				
	3	CAVASSICO INFERIORE VILLA POLIT	loc. Cavassico Inferiore, 20 32028 Trichiana (BL)	Proprietà
<b>MEL</b>				
	1	VIA ROMA EX ALBERGO SPERANZA	via Roma, 17 32026 Mel (BL)	Proprietà
<b>FONZASO</b>				
	1	CASA TOMMASINI	Piazza Nogarè Billesimo snc 32030 Fonzaso (BL)	Comodato
<b>ALANO-FENER</b>				
	1	DISTRETTO DI FENER VIA KENNEDY	via John Fitzgerald Kennedy, 13 - 32031 Alano Di Piave (BL)	Comodato
<b>SANTA GIUSTINA</b>				
	1	DISTRETTO PIAZZA 1° NOVEMBRE, 17	Piazza 1° Novembre, 17 - 32035 Loc. Formegan (BL)	Comodato
<b>SEDICO</b>				
	1	VIA GIARDINI, 17-19	via Dei Giardini 17/19 - 32036 Sedico (BL)	Comodato
<b>SOVRAMONTE</b>				
	1	LOCALITA' SERVO, 185	loc. Servo, 185 - 32030 Sovramonte (BL)	Comodato
<b>ARSIE'</b>				
	1	PIAZZA G.MARCONI, 1	Piazza Guglielmo Marconi, 1 - 32030 Arsiè (BL)	Comodato
<b>SEREN DEL GRAPPA</b>				
	1	VIA G.MARCONI,19	via Guglielmo Marconi, 19 - 32030 Seren Del Grappa (BL)	Comodato
<b>SAN GREGORIO NELLE ALPI</b>				
	1	PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1	Piazza Del Municipio, 1 - 32030 San Gregorio Nelle Alpi (BL)	Comodato
<b>SOSPIROLO</b>				
	1	PIAZZA G.SEGATO, 135	Piazza Gerolamo Segato, 135 - 32037 Sospirolo (BL)	Comodato

<b>Allegato «B»</b>	<b>ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO</b>
<i>tavola</i>	<i>denominazione</i>
	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
	DISCIPLINARE TECNICO
	ELENCO PREZZI INTEGRATIVO
	ANALISI PREZZI INTEGRATIVI
	SICUREZZA
	QUADRO ECONOMICO
	QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
	RELAZIONE TECNICA GENERALE
	RELAZIONE CAM
	SCHEMA DI CONTRATTO
	PLANIMETRIA GENERALE Ospedale di Belluno
	PLANIMETRIA Sedi Territoriali Belluno
	PLANIMETRIA GENERALE Ospedale di Pieve di Cadore
	PLANIMETRIA GENERALE Centro Polifunzionale di Auronzo di C.
	PLANIMETRIA Sedi Territoriali Cadore
	PLANIMETRIA GENERALE Ospedale di Agordo
	PLANIMETRIA Sedi Territoriali Agordo
	PLANIMETRIA GENERALE Ospedale di Feltre
	PLANIMETRIA GENERALE ex Ospedale NeuroPsichiatrico
	PLANIMETRIA GENERALE Ospedale di Lamon
	PLANIMETRIA Sedi Territoriali Feltre
	PLANIMETRIA Via Marconi - Feltre

<b>Allegato «C»</b>	<b>CARTELLO DI CANTIERE</b>
---------------------	-----------------------------

Ente appaltante: Azienda ULSS N. 1 - BELLUNO

Ufficio competente:

\_\_\_\_\_

**LAVORI DI**

Progetto approvato con \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Progetto esecutivo:**

**DL:**

Progetto esecutivo opere in c.a.

DL opere in c.a.

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Progettista dell'impianto \_\_\_\_\_

Responsabile dei lavori: \_\_\_\_\_

Coordinatore per la progettazione: \_\_\_\_\_

Coordinatore per l'esecuzione: \_\_\_\_\_

Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento: \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL PROGETTO:** euro \_\_\_\_\_

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:** euro \_\_\_\_\_

**ONERI PER LA SICUREZZA:** euro \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL CONTRATTO:** euro \_\_\_\_\_

*Gara in data \_\_\_\_\_, offerta di ribasso del \_\_\_\_ %*

Impresa esecutrice: \_\_\_\_\_

con sede \_\_\_\_\_

Qualificata per i lavori delle categorie: \_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, classifica \_\_\_\_\_

direttore tecnico del cantiere: \_\_\_\_\_

<i>subappaltatori:</i>	<i>per i lavori di</i>		<i>Importo lavori subappaltati</i>
	<i>categoria</i>	<i>descrizione</i>	

Intervento finanziato con fondi propri (*oppure*)

Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

prorogato il \_\_\_\_\_ con fine lavori prevista per il \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio \_\_\_\_\_

telefono: \_\_\_\_\_ fax: \_\_\_\_\_ http: // www . \_\_\_\_\_ .it E-mail: \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_